SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2005, n. **179.**

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure . . . . . . Pag. 3

Ministero della difesa

DECRETO 28 luglio 2005, n. **180.**

Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa . . . . Pag. 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dell'uragano «Katrina» che ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America . . . . Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663) . . . . Pag. 18

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona. Pag. 20

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione della commissione speciale presso il comitato I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani. Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 agosto 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., in Gambellara, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 23 agosto 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di Risparmio di Volterra Spa . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 24

Provvedimento di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Pag. 25

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 25

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Errezide» . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mazdima» . . . . Pag. 25

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo FG» . . . Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo IG Farmaceutici». Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensiblock» . . . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Ipso Pharma». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endobulin S/D» . . . . Pag. 27

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005, n. **179.**

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE;

Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 69 del 2003;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva n. 2788/2004 per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004, ai cui rilievi è stato adeguato il testo del presente regolamento ad eccezione:

a) dell'invito a richiamare espressamente all'articolo 12 le ipotesi di esclusione dell'assistenza richiesta indicate nell'articolo l'articolo 14, primo comma della direttiva 76/308/CEE modificato dall'articolo 1, punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in quanto tale disposizione comunitaria subordina la facoltà di respingere una richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero del credito possa determinare gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità adita, alla condizione che anche l'ordinamento di tale stesso Stato preveda
la possibilità di non procedere al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in Italia una disciplina in tal senso;

b) dell'invito ad inserire nell'articolo 7 la stessa disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, in quanto risulterebbe incongruente far riferimento, in una norma interna, alla verifica di un requisito, quello della necessità che la richiesta di notifica riguardi ogni persona fisica o giuridica che, secondo le norme vigenti nel territorio dello Stato membro richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che lo riguardi, di esclusiva pertinenza delle autorità estere che rivolgono all'Italia richieste di assistenza;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

Art. 2.

Assistenza amministrativa con gli altri Stati membri

1. Ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa disciplinata dal presente regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle dogane funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dai prelievi agricoli, dai dazi doganali e dalle accise, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella

rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.

3. L'Agenzia delle entrate funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.

4. Le suddette Agenzie scambiano direttamente con tali organismi le relative richieste di assistenza.

5. Qualora dette istanze pervengano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, queste saranno immediatamente inoltrate ad una delle suddette Agenzie, secondo la rispettiva competenza.

6. Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con la Commissione europea e provvede a comunicare annualmente il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati. Il Dipartimento per le politiche fiscali favorisce, altresì, il reciproco coordinamento tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza.

7. A tal fine è istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, un Comitato di coordinamento, cui è demandato il compito di assicurare:

a) la diffusione e lo scambio delle informazioni nella specifica materia;

b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le eventuali criticità che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni.

8. Il suddetto Comitato, presieduto da un dirigente dell'Ufficio Relazioni Internazionali, è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate. Tranne in casi di particolare urgenza o necessità ritenuti tali dal Presidente o segnalati dalle Agenzie fiscali, il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. Il Presidente è assistito da personale dell'Ufficio Relazioni Internazionali per le funzioni di segreteria.

9. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 3.

Requisiti delle richieste di informazioni

1. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.

2. Nella richiesta d'informazioni è indicata ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.

3. La richiesta di informazioni riguarda:

a) il debitore;

b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente;

c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere *a)* o *b)*.

Art. 4.

Assistenza per le richieste di informazioni di altri Stati membri

1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevono le richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri e ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, le suddette Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie.

3. Le informazioni richieste sono fornite allo stato in cui sono acquisite e secondo la data della loro ricezione.

4. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne danno comunicazione all'Autorità richiedente, indicando le ragioni per le quali non si sono potute ottenere le informazioni richieste. In ogni caso, decorso il termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente l'esito delle ricerche effettuate.

5. Qualora l'Autorità richiedente, a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 4, presenti una domanda di prosecuzione delle ricerche entro due mesi dalla ricezione delle comunicazioni stesse, le citate Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

6. Quando l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate decidano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, le stesse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, i motivi

che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.

Art. 5.

Richieste di informazioni agli altri Stati membri

1. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.

2. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.

3. Qualora le citate Agenzie decidano, in qualsiasi momento, di ritirare la richiesta di informazioni presentata, ne danno comunicazione per iscritto all'Autorità adita.

Art. 6.

Requisiti delle richieste di notifica

1. La domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto in duplice copia conforme al modello contenuto nell'allegato II del presente decreto. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.

2. L'atto o la decisione di cui è richiesta la notifica è allegato alla domanda in duplice copia.

3. Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notifica, la domanda di notifica menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'Autorità richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.

Art. 7.

Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri

1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate alle quali sia stata rivolta una richiesta di notifica di atti e decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, ne accusano ricevuta per iscritto all'autorità richiedente stessa entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. Non appena ricevuta la domanda di notifica, le suddette Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.

3. Nel rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, le citate Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie.

4. In nessun caso, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate rimettono in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notifica.

5. Non appena eseguita la notifica, le suddette Agenzie restituiscono un esemplare della domanda con l'attestato che figura a tergo debitamente completato.

Art. 8.

Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri

1. Le richieste di notifica da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6.

2. La richiesta di notifica riguarda ogni persona fisica o giuridica che secondo le norme di legge vigenti nel territorio nazionale deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

3. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.

Art. 9.

Requisiti delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari

1. La domanda di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto.

2. La suddetta domanda contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.

3. Il titolo esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo è allegato alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorché riguardi una sola persona. I diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

4. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell'articolo 3, comma 3.

Art. 10.

Assistenza per le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari degli altri Stati membri

1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate, alle quali sia pervenuta una richiesta di recupero di crediti o di adozione di provvedimenti cautelari avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro gli stessi termini,

le suddette Agenzie invitano l'Autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003.

2. Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne informano l'Autorità richiedente, fornendo le relative motivazioni.

3. Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, le citate Agenzie informano l'Autorità richiedente dello stato del procedimento da esse avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.

4. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al recupero del credito o all'adozione di provvedimenti cautelari secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

5. Nel caso in cui l'Autorità richiedente, a seguito della comunicazione dell'esito del procedimento, chieda la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari entro due mesi dalla ricezione della comunicazione stessa, le suddette Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

6. Qualora l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevano notifica, da parte dell'Autorità richiedente, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, le Agenzie medesime sospendono, salvo istanza contraria formulata dalla stessa Autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente.

7. Le citate Agenzie interrompono l'azione intrapresa quando l'Autorità richiedente comunica che la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo.

8. Qualora l'Autorità richiedente informi l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, in tal caso, se la suddetta modifica comporta una riduzione dell'importo del credito, le suddette Agenzie proseguono l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari nei limiti dell'importo residuo.

9. Se, nel momento in cui l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate sono informate della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, le Agenzie medesime rimborsano a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che non sia stato avviato il trasferimento di cui al comma 12.

10. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito la domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari trasmessa dall'autorità richiedente sarà, nella misura del possibile, trattata dalle citate Agenzie insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, le suddette Agenzie danno seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello indicato nell'articolo 12, comma 2.

11. Per la conversione in euro dell'importo modificato del credito, l'Autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

12. Le somme recuperate, ivi compresi gli eventuali interessi per ritardato pagamento, sono trasferite all'autorità richiedente in euro. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.

13. A prescindere dalle somme eventualmente riscosse per gli interessi per ritardato pagamento, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso in euro, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 11, comma 2.

14. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente, entro un mese dalla ricezione della notifica dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente, se le disposizioni legislative, regolamentari e la prassi amministrativa vigenti nell'ordinamento interno non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o della procedura di recupero del credito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003.

15. Ogni azione intrapresa dall'interessato nel territorio nazionale per la restituzione delle somme recuperate e di ogni altra ulteriore somma dovuta a seguito del recupero dei crediti contestati è notificata all'Autorità richiedente da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, non appena quest'ultime ne siano informate. Per quanto possibile, le citate Agenzie associano l'Autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire e di ogni ulteriore somma dovuta. Qualora l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore e le somme recuperate siano già state trasferite all'Autorità richiedente ai sensi del comma 12, le Agenzie chiedono, con domanda motivata rivolta all'Autorità richiedente medesima, la restituzione dell'importo recuperato e di ogni ulteriore somma dovuta.

Art. 11.

Domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari rivolte agli altri Stati membri

1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9.

2. Se la valuta dello Stato membro al quale è rivolta la richiesta è diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare è espresso anche nella moneta dell'altro Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare a tali fini è l'ultima quotazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

3. A seguito delle informazioni sull'esito del procedimento ricevute dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi dalla ricezione delle informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

4. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie ne informano immediatamente per iscritto l'Autorità adita affinché quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.

5. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorità adita, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

6. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

7. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nel territorio nazionale sono notificate all'Autorità adita dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole al debitore della contestazione, l'Autorità adita richieda, con domanda motivata, la restituzione delle somme recuperate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al trasferimento di tali somme entro due mesi dal ricevimento della suddetta domanda.

Art. 12.

Ammissibilità e rifiuto delle domande di assistenza

1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.

2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è di almeno 1500 euro.

3. Quando le citate Agenzie decidano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Art. 13.

Trasmissione delle comunicazioni

1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente al presente decreto sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per:

a) la domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notifica;

b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché il relativo titolo esecutivo.

2. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, adottano tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente decreto siano trattate quali riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono accessibili soltanto alle persone, agli uffici e alle autorità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.

4. Quando comunicano per via elettronica, gli Uffici di cui al comma 2 adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

5. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate all'autorità richiedente sono redatti nella lingua italiana o in un'altra lingua ufficiale concordata con l'autorità richiedente stessa.

Art. 14.

Disposizioni varie

1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalità specifiche di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003.

2. Se le citate Agenzie decidono di chiedere un'intesa di rimborso, esse comunicano per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che le inducono a ritenere che il recupero presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata. In questo caso le Agenzie stesse forniscono una stima dettagliata dei costi per i quali chiedono il rimborso all'autorità richiedente.

3. Se non è concordata un'intesa di rimborso, le citate Agenzie proseguono l'azione di recupero secondo la normale procedura.

4. Se la domanda di intesa di rimborso perviene dallo Stato membro cui sia stata inviata domanda di assistenza da parte dell'Agenzia delle dogane o dell'Agenzia delle entrate, queste ultime accusano ricezione della domanda di rimborso, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, le suddette Agenzie comunicano all'Autorità adita se, e in quale misura, accettano l'intesa di rimborso proposta.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate informano il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, sull'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 e sui risultati ottenuti negli anni precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV del presente decreto.

6. Tali informazioni sono trasmesse dal Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 15.

Norme di esecuzione

1. Con provvedimenti dei propri direttori da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano i rispettivi Uffici competenti per le richieste di assistenza e stabiliscono le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69 (Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003, S.O.

— La direttiva 2001/44/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise, è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 28 giugno 2001.

— L'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è rubricato: «Norme di esecuzione». Si trascrive il testo del comma 2: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o più decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'art. 22 della direttiva 76/308/CEE.».

— La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 073 del 19 marzo 1976. Si trascrive il testo dell'art. 22:

«Art. 22. — 1. Le modalità pratiche per l'applicazione dell'art. 4, paragrafi 2 e 4, dell'art. 5, paragrafi 2 e 3, dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e dell'art. 12, paragrafo 1, nonché quelle relative alla conversione, al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione di un importo minimo dei crediti che può dar luogo ad una domanda di assistenza, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. *a)* La Commissione adotta le disposizioni proposte quando esse sono conformi al parere del comitato;

b) quando le disposizioni proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

c) se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.».

— La direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, è stata pubblicata nella G.U.C.E. n. L 337/41 del 13 dicembre 2002.

— La direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 168/68 del 1° maggio 2004, adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza

dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia, della Slovacchia.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214 - Supplemento ordinario. n. 86) concerne: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 14, comma 1, della direttiva 76/308/CEE prevede: «L'autorità adita non è tenuta:

a) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede;

b) a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio dello Stato membro in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso.».

— L'art. 10, punto 8, della direttiva 2001/44/CE, che modifica l'art. 14 della direttiva 76/308/CEE prevede: «L'autorità adita non è tenuta:

a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;

b) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69:

«Art. 3 *(Assistenza per le richieste di informazioni)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresì, la natura e l'importo del credito.

3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 3.

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976:

«Art. 4. — 1. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il ricupero di un credito. Al fine di ottenere queste informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.

2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l'indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito a quale la domanda si riferisce.

3. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede;

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.

4. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69:

«Art. 4 *(Assistenza per le richieste di notifica)*. — 1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresì, la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69:

«Art. 5 *(Assistenza per il recupero dei crediti)*. — 1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'art. 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa volontà di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

3. La domanda contiene:

a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;

b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente;

c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

d) la natura e l'importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l'autorità richiedente e quella adita;

e) la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità adita;

f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, procedere al recupero;

g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente ovvero l'espressa volontà, in presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. In ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura di recupero è stata avviata nello Stato membro richiedente e che non porterà al pagamento integrale del credito;

h) ogni altra informazione utile.

4. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

5. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.

6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita l'autorità richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi delle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui è pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'autorità richiedente.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno.

8. Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

9. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti.».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69:

«Art. 7 *(Misure cautelari)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

a) su domanda motivata dell'autorità richiedente;

b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all'art. 6, comma 1.

2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'art. 5, commi 1, 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, 4 e 9, l'art. 6, commi 1 e 2, e l'art. 8.».

Note all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003:

«L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.».

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 (Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2002.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 69 del 2003:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

c) ai dazi all'importazione;

d) ai dazi all'esportazione;

e) all'imposta sul valore aggiunto;

f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcool e bevande alcoliche e sugli oli minerali;

g) alle imposte sul reddito e sul capitale;

h) alle imposte sui premi assicurativi;

i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da *a)* a *h)*, con l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.».

«Art. 8 *(Esclusione dell'assistenza)*. — 1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.».

Note all'art. 13:

— Per il riferimento all'art. 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, in materia di richieste di notifica, si veda la nota all'art. 6.

— Per il riferimento agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, si vedano le note all'art. 9.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 - supplemento ordinario n. 123.

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69:

«Art. 9 *(Disposizioni varie)*. — 1. I crediti di cui all'art. 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

2. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito è sorto.

3. I documenti e le informazioni ricevuti dall'autorità richiedente sono comunicati soltanto:

a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;

b) agli organi e agli uffici incaricati del recupero dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;

c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli accordi o le convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca più ampia.».

Nota all'art. 14:

— Per il riferimento all'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003, si veda la nota all'art. 9, comma 1.

05G0204

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 luglio 2005, n. **180.**

Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa per i dipendenti del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, ed in particolare l'articolo 14 che indica le modalità di riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa delle somme trattenute a titolo di canone sulle competenze mensili dei concessionari;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, 3 giugno 1989, concernente la disciplina della concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'articolo 9, comma 4, il quale detta disposizioni in ordine alle finalità degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate;

Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce il fondo-casa per il personale del Ministero della difesa e, nel rideterminare nella misura complessiva del 50 per cento la quota parte degli introiti derivanti dai canoni da riassegnare al bilancio del Ministero della difesa, destina il 15 per cento di tale quota al fondo-casa. Lo stesso comma, altresì, prevede l'emanazione di un regolamento di gestione e di utilizzo del fondo da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari previo parere del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER);

Visto l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale prevede che la menzionata quota complessiva del 50 per cento derivante all'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo-casa;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera n. 16 del COCER, in data 26 febbraio 2004, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento, entro i termini previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Udito il parere n. 1636/05 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 18 aprile 2005;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari le quali hanno espresso parere favorevole in data 5 luglio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/35696 del 12 luglio 2005);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità del fondo-casa

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, ovvero la

concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari già accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa ed in corso di ammortamento.

Art. 2.

Modalità di finanziamento del fondo-casa

1. Il fondo-casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 3.

Gestione del fondo-casa

1. Gli introiti di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.

2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

3. La Direzione di amministrazione interforze, ai sensi dell'articolo 10, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito individuato con apposito contratto di servizio da stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'istituto di credito di cui al comma 3, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che vengono versate su apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 4.

Organi di gestione e funzioni

1. Il Segretariato generale del Ministero della difesa e direzione nazionale degli armamenti, di seguito definito Segretariato:

a) coordina l'attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa;

b) verifica l'andamento del fondo-casa;

c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del Tesoro;

d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformità alle disposizioni del regolamento;

e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.

2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilità derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.

3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.

4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:

di concessione dei mutui agevolati;

di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 4, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizi di cui all'articolo 10 del regolamento.

5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

Art. 5.

Concessione dei mutui al personale

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato *A*, possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:

a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente ed al personale civile del Ministero della difesa;

b) coniuge superstite, non legalmente separato, né divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attività di servizio, purché titolari di pensione.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato *A*, si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato *B*, è presentata dagli interessati secondo le modalità indicate nell'allegato *A* che costituisce con l'allegato *B* parte integrante del regolamento.

4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera *b)*, presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.

5. La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.

6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b),* fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

7. L'allegato *B*, di cui al comma 2, può essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

Art. 6.

Limite delle somme erogabili

1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo è fissato in € 150.000. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non può superare il 90 per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il 75 per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari già accesi per l'acquisizione della prima casa ed in corso di ammortamento.

2. Con provvedimento del Segretario generale del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilità del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonché a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

Art. 7.

Esclusione dalla concessione del mutuo

1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:

a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a 30.000 euro;

b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi località del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera *a)*, determinato con identico parametro;

c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di cui all'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 8.

Obblighi dei mutuatari

1. Non è consentita la costituzione, da parte dei mutuatari di cui all'articolo 5, di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale è stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

Art. 9.

Ammortamento dei mutui

1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile ed il loro valore è costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 10.

2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari è determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse è fissato con provvedimento del Segretariato ed è variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il mutuo può essere estinto anticipatamente ed è esclusa l'applicazione di penalità a carico del mutuatario.

Art. 10.

Gestione attraverso un istituto di credito dei mutui concessi dall'Amministrazione della difesa

1. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attività connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, con il quale è stipulata apposita convenzione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, i cui contenuti generali sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi.

2. Le spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di cui al comma 1 e sono poste interamente a carico dei mutuatari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 15

(ALLEGATO *A*
art. 5, comma 1)

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI MUTUI

1. *Commissioni per la formazione delle graduatorie.*

Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:

nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;

designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

Ogni commissione è composta da:

un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;

cinque membri titolari di cui:

un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;

un militare appartenente al ruolo dei marescialli;

un militare del ruolo dei sergenti;

un volontario di truppa in servizio permanente;

un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;

un presidente sostituto e cinque membri sostituti. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.

Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari quando questi siano temporaneamente indisponibili.

Ai componenti delle commissioni non è consentita la possibilità di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.

Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:

esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;

deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.

2. *Modalità per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei mutui.*

Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:

sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, ed hanno validità fino alla data di formazione delle graduatorie successive;

comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;

indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;

comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.

Le graduatorie così formate, approvate all'unanimità e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonché agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.

Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonché l'eventuale concessione del mutuo, vengono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.

3. *Documenti e coefficienti per la definizione della graduatoria.*

Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato *B*, compilata e corredata da:

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, ai sensi del regolamento, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;

copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianità di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;

documentazione comprovante il mutuo già concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà, nel caso in cui la domanda sia presentata per l'estinzione dello stesso;

attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione;

eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidità o inabilità permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.

La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facoltà di chiedere la concessione dei mutui agevolati.

Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovrà essere rinnovata, ovvero integrata:

ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;

all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;

a richiesta delle commissioni.

La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie è determinata da:

domanda in tal senso;

rinuncia alla concessione del mutuo;

mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.

Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula:

$$\frac{R1 + R2 + R3 + R4 + U}{F + T + S} \times H$$

Si intende per:

R1 - reddito annuo lordo;

R2 - reddito annuo lordo della moglie;

R3 - somma dei redditi annui lordi dei figli;

R4 - somma dei redditi annui lordi di altri familiari;

U - numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o ex INCIS/militare;

F - numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;

T - numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorità o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;

S - numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unità);

H - coefficiente relativo a gravi invalidità o infermità permanenti di uno o più componenti il nucleo familiare convivente.

Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidità non inferiore al 75%. Esso è pari a 0,8 per ogni invalido, ed è pari a 1 in ogni altra ipotesi.

In caso di parità, costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:

il maggior numero di familiari a carico;

il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.

4. *Modalità amministrative per la concessione e l'estinzione del mutuo.*

Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioè la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.

L'ammontare del fondo viene ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti ed alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie è effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultino assegnatari in numero sufficiente ad esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

Per la gestione e l'erogazione del mutuo è stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:

amministrativa, svolta in contabilità speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

di controllo sull'attività svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.

L'effettiva erogazione del finanziamento, è, peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:

l'analisi finanziaria delle capacità di rimborso del richiedente;

la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;

la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;

il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;

il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.

L'istituto convenzionato può erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

(ALLEGATO *B*
art. 5, comma 2)

MODELLO DI DOMANDA

Oggetto: Domanda di assegnazione di mutuo del fondo-casa per (a)..

(b) Roma

Il sottoscritto (c) ....
nato a .... il ....
in servizio presso (d) .... tel. (e) ......
residente a ....
in via/piazza .... n. ....
cod. fiscale .... chiede l'assegnazione di un mutuo del fondo-casa per (a) ....
di € .... (...)

Dichiara in proposito:

di aver preso visione del «Regolamento di gestione e utilizzo del fondo-casa»;

di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione, la concessione e l'estinzione di mutui gli obblighi connessi con la utenza;

di conoscere la convenzione stipulata con l'istituto di credito per l'erogazione e l'estinzione del debito.

Allo scopo fornisce i seguenti elementi di valutazione:

1. Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente € ...., di cui (f):

proprio € ....;
della moglie € ....;
dei figli € ....;
di altri familiari € ....;

2. Utenza di alloggi di servizio (esclusi APP, SLI e ASC):

Località	Tipo di alloggio (g)	Data di assegnazione	Data di rilascio

3. Composizione del nucleo familiare convivente (h):

Cognome	Nome	Data di nascita	Relazione di parentela	A carico (si / no)	codice fiscale

per un totale di .... componenti, compreso il richiedente;

4. Numero dei trasferimenti o imbarchi: ....;

5. Anzianità di servizio: anni .... mesi ....;

6. Numero dei componenti il nucleo familiare con invalidità permanenti (i);

7. Il richiedente, il coniuge convivente o altro componente il nucleo familiare (l):

non è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio privato, per cui richiede il mutuo per acquisto o costruzione in località .... (prov. .....);

è proprietario nel territorio nazionale di un alloggio o porzione di alloggio privato, il cui valore dichiarato, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia inferiore a 30.000 euro;

è proprietario nel territorio nazionale di un unico alloggio privato in località .... (prov. .....), per cui richiede il mutuo per estinguere altro mutuo già contratto ad esso relativo.

8. Varie:

allegati (l):

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

n. ... dichiarazioni dei redditi dei componenti il nucleo familiare convivente;

documentazione comprovante anzianità di servizio e trasferimenti o imbarchi;

documentazione comprovante il mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprietà;

documentazione sanitaria comprovante invalidità permanenti;

altro: ....

Località ....

Data ....

Firma del richiedente

(*a*) motivazione della richiesta di mutuo (acquisto, acquisto con ristrutturazione, costruzione, estinzione mutuo);

(*b*) Stato Maggiore di Forza armata/Direzione generale per il personale civile;

(*c*) grado o qualifica, cognome e nome;

(*d*) Comando/Ente presso il quale è effettivo il richiedente;

(*e*) numero telefonico militare e/o civile del richiedente;

(*f*) indicare nei vari alinea l'entità dei redditi lordi annui e allegare, per ciascun componente del nucleo familiare, copia dei modelli utilizzati per la più recente dichiarazione dei redditi;

(*g*) specificare se demaniale (ASIR, ASGC, ASI, AST) o IACP/militare (ex INCIS);

(*h*) elencare nell'ordine: moglie, figli e altri familiari. In caso di variazioni del nucleo familiare successive alla presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione;

(*i*) ai fini della graduatoria è valido un coefficiente di inabilità non inferiore al 75%;

(*l*) depennare le voci che non interessano.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante «Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1º settembre 1978, n. 245. Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge:

«Art. 14. — Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.».

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 dicembre 1993, n. 303. Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 4, della legge:

«4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.».

— La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 1994, n. 304. Si riporta il testo vigente dell'art. 43, comma 4, della legge:

«4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1º dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 dicembre 2000, n. 302.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 43, comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— La legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003. Il testo dell'art. 26, comma 11-*quater*, è il seguente:

«11-*quater*. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento di titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.».

05G0203

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dell'uragano «Katrina» che ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che il giorno 29 agosto 2005 un violentissimo uragano denominato «Katrina» ha interessato la costa occidentale degli Stati Uniti d'America ed in particolare la città di New Orleans in Louisiana, determinando la morte di centinaia di persone, nonché inondazioni, gravissimi danni alle strutture ed interruzioni nell'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica e dei servizi pubblici essenziali;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente per il necessario soccorso alle popolazioni colpite dal predetto uragano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza a seguito dell'uragano «Katrina» che ha colpito il giorno 29 agosto 2005 la costa occidentale degli Stati Uniti d'America.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A08742

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 36663).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, con il quale sono stati individuati i criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza e con il quale sono state definite le disponibilità finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di pro-

grammi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2005;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Considerato, in particolare, che nel corso dell'anno 2004, sono stati utilizzati, per il trattamento straordinario di integrazione salariale, euro 10.424.233,21, a fronte dell'impegno di spesa pari ad euro 20.000.000,00 previsto dal citato decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004;

Ritenuto, pertanto, di poter impegnare per l'anno 2005, per le medesime finalità, la somma residua dell'anno 2004, pari ad euro 9.575.766,79;

Ritenuto che il fabbisogno complessivo per l'anno 2005 è pari ad euro 24.500.000,00, così ripartiti:

9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilità;

15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005;

Considerato che, complessivamente, l'impegno di spesa per l'anno 2005, è riferito ad un numero di destinatari dei trattamenti in questione, ridotto in misura di almeno il 10% rispetto all'anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2005, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del trenta per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2005 è fissato in complessivi euro 24.500.000,00 così ripartiti:

9.500.000,00 euro per il trattamento di mobilità;

15.000.000,00 di euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate e euro 5.424.233,21 sulla competenza del 2005.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2005. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 3, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione

stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 24.500.000,00, graverà per euro 14.924.233,21 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi impiegati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005 e per euro 9.575.766,79 sulle somme impegnate per l'anno 2004 e non utilizzate.

Art. 8.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 15.000.000,00 di euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 9.500.000,00 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80

05A08695

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001, con il quale è stato costituito — per il quadriennio 2001/2005 — il Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, previsto dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del sopra citato art. 35, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi devono essere designati rispettivamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti nella provincia;

Tenuto conto degli organismi di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi operanti nel territorio della provincia di Cremona;

Considerato, inoltre, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formulazione e stipula dei contratti collettivi;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

4) rilevazione degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative e compiute in applicazione dei criteri sopra indicati, risultano maggiormente rappresentative nella provincia di Cremona le seguenti organizzazioni sindacali che, in quanto tali, sono state quindi interpellate:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacale lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);

F.A.B.I. - Sindacato autonomo bancari;

per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi:

Associazione degli industriali della provincia di Cremona;

Libera associazione agricoltori cremonesi;

A.B.I - Associazione bancaria italiana;

Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Cremona;

Associazione artigiani della provincia di cremona;

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Cremona;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni pubbliche interessate;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Cremona è composto da:

1) sig. Scissa Gianfranco;

2) sig. Demaria Giuseppe;

3) sig. Galetti Giovanni;

4) sig. Manara Gianfranco;

5) sig. Reali Guglielmo,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato;

6) sig. Somenzi Lino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

7) sig. Foglio Luigi;

8) sig. Penci Mario;

9) sig. Romagnoli Luigi,

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

10) sig. Mandelli Massimo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

11) sig. Bosoni dott. Alberto, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda dipendenti;

12) sig. Cabrini dott. Ernesto, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

13) sig. Vezzoni dott. Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

14) sig. Sala dott. Massimiliano, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazioni;

15) sig. Spoldi p.a Luigi, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

16) sig. Villa Ermes, in rappresentanza dei lavoratori autonomi dell'artigianato;

17) sig. Marcenaro Paolo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi del commercio.

Sono componenti di diritto, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni pubbliche:

18) direttore della Direzione provinciale del lavoro;

19) direttore della Ragioneria dello Stato di Cremona;

20) dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A08699

DECRETO 29 agosto 2005.

Costituzione della commissione speciale presso il comitato I.N.P.S. di Cremona per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2005/2009;

Sentite le organizzazioni sindacali della categoria interessata;

Valutato il relativo grado di rappresentatività;

Viste le designazioni dei rappresentanti che sono stati attribuiti alle rispettive organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989, richiamata in premessa, per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

sig. Villa Ermes - presidente (Associazione artigiani);

sig.ra Pravisani Cecilia Maria - membro (Associazione artigiani);

sig. Bruneri Adriano - membro (C.N.A);

sig. Baroni Giulio - membro (Associazione autonoma artigiani cremaschi);

sig. Zuccotti dott. Luca - membro (Libera associazione artigiani cremaschi);

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Cremona;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Cremona;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cremona.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la stessa validità quadriennale del decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

Cremona, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A08700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., in Gambellara, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessonali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2004 con il quale è stato confermato per un triennio al citato Consorzio l'incarico di cui al predetto decreto 5 dicembre 2000;

Vista la nota datata 9 maggio 2005 con la quale il citato Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 14 luglio 2005 il nuovo statuto approvato dall'assemblea straordinaria;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 15 novembre 2004, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C., con sede in Gambellara (Vicenza), piazza Papa Giovanni XXIII n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 luglio 2005.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio tutela vini «Gambellara» D.O.C. l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., conferito con il decreto ministeriale 15 novembre 2004 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 agosto 2005.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Cassa di Risparmio di Volterra Spa.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di Risparmio di Volterra Spa, con sede legale in Volterra, piazza dei Priori n. 16, con un capitale sociale di 36 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Cassa di Risparmio di Volterra Spa all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2005

Per delegazione del direttore generale
REEDTZ - FRASCA

05A08712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36724 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della RCS Quotidiani S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 36725 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Seregni Industrie Grafiche S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 novembre 2005.

Con decreto n. 36726 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sicom S.r.l., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 novembre 2005.

Con decreto n. 36727 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36728 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Halley Moda S.r.l., con sede in Clusone (Bergamo), unità di Clusone (Bergamo), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36729 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Elcon Service S.r.l., con sede in Potenza, unità di Potenza, per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36730 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della D.E. Info S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36731 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Corema S.p.a., con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006.

Con decreto n. 36732 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Condor Trade S.r.l., con sede in Verolanuova (Brescia), unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36733 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cereria Sgarbi S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Oggiono (Lecco), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36734 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CE.SET S.r.l., con sede in Castell'Alfero (Asti), unità di None (Torino), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36735 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della BTR Italian Cachemire S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 36736 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della AVIS Industrie Stabiesi Meccaniche e Navali S.p.a., con sede in Roma, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 17 maggio 2005 al 16 novembre 2005.

Con decreto n. 36737 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alan S.r.l., con sede in Olmeneta (Cremona), unità di Olmeneta (Cremona), per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36738 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aerimpianti S.p.a., con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 22 febbraio 2005.

Con decreto n. 36739 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Industrie Dial Face S.p.a., con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 24 giugno 2004 al 23 giugno 2005.

Con decreto n. 36740 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della X Bacco S.r.l., con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 36741 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Wella Italia Labocos S.r.l., con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere (Mantova), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36742 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Suolificio Mediterraneo S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36743 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Skywalk S.p.a., con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), unità di Montebello Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36744 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Sedem S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 1º ottobre 2004 al 31 marzo 2005.

Con decreto n. 36745 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Saint-Gobain Vetrotex Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 36746 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pogliano dei F.lli Pogliano S.r.l., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36747 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Luxit S.p.a., con sede in Presezzo (Bergamo), unità di Presezzo (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36748 del 2 agosto 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanificio Luigi Botto S.p.a., con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valdengo (Biella), per il periodo dal 28 marzo 2005 al 27 marzo 2006.

05A08714-05A08713

Provvedimento di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 36723 del 2 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2005 della Mondadori Printing S.p.a., con sede in Milano, unità di Pomezia (Roma).

05A08715

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36721 del 2 agosto 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31447 del 20 agosto 2002, per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 maggio 2005 al 19 maggio 2007, della ditta Industria Spalmati Fiore, con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta).

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 495/05, con la quale è stato accolto il predetto ricorso in appello è approvato con decreto n. 36722 del 2 agosto 2005 il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento S.p.a., con sede in Trepuzzi (Lecce), unità di Trepuzzi (Lecce), per il periodo dal 1º aprile 1992 al 21 agosto 1992.

05A08716

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Errezide»

Estratto determinazione AIC/N n. 495 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ERREZIDE nella forma e confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti n. 1/A - c.a.p. 20129 Italia, codice fiscale n. 09674060158.

Confezione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - A.I.C. n. 036643017 (in base 10) 12Y869 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: gliclazide 80 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,3 mg; povidone 8 mg; glicerolo dibeenato 5 mg; silice colloidale anidra 0,3 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, anche con complicazioni vascolari.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036328, relativo al farmaco: «Benazide» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036643017 «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,09 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,10 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036643017 «80 mg compresse» 40 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08686

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mazdima»

Estratto determinazione AIC/N n. 496 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MAZDIMA nelle forme e confezioni: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34, 36, 38, cap. 25125, Italia, codice fiscale n. 00312600174.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 036446019 (in base 10) 12S7U3 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34, 36, 38 - 25125 Brescia (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 036446021 (in base 10) 12S7U5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Officina farmaceutica Mitim S.r.l. - via Cacciamali n. 34, 36, 38 - 25125 Brescia (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Mazdima» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036446019 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,80 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036446021 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,94 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,50 euro.

Condizioni e modalita d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036446019 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; AIC n. 036446021 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036446019 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036446021 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08685

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 497 del 5 agosto 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATENOLOLO FG, nella forma e confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - A.I.C. n. 036543015 (in base 10), 12V6K7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT - Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (produzione e rilascio del lotto); GET - Via L. Ariosto, 47 - 18038 Sanremo (Imperia) (controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 179 mg; amido di mais 19,4 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Angina pectoris. Aritmie. Intervento precoce nell'infarto miocardio acuto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036543015 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036543015 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08680

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 498 del 5 agosto 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATENOLOLO IG FARMACEUTICI, nella forma e confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: IG Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), Via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - A.I.C. n. 036542013 (in base 10), 12V5KX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT - Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (produzione e rilascio del lotto); GET - Via L. Ariosto, 47 - 18038 Sanremo (Imperia) (controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 179 mg; amido di mais 19,4 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Angina pectoris. Aritmie. Intervento precoce nell'infarto miocardio acuto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036542013 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036542013 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08681

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensiblock»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 499 del 5 agosto 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TENSIBLOCK, nella forma e confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - A.I.C. n. 036541011 (in base 10), 12V4LM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT - nello stabilimento di via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (produzione e rilascio del lotto); GET - nello stabilimento di via L. Ariosto, 47 - 18038 Sanremo (Imperia) (controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 179 mg; amido di mais 19,4 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Angina pectoris. Aritmie. Intervento precoce nell'infarto miocardio acuto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036541011 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036541011 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08682

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Ipso Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 500 del 5 agosto 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATENOLOLO IPSO PHARMA, nella forma e confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - A.I.C. n. 036544017 (in base 10), 12V7JK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio Farmaceutico CT - Via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (Imperia) (produzione e rilascio del lotto); GET - Via L. Ariosto, 47 - 18038 Sanremo (Imperia) (controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante 179 mg; amido di mais 19,4 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; magnesio stearato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale. Angina pectoris. Aritmie. Intervento precoce nell'infarto miocardio acuto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036544017 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036544017 «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endobulin S/D»

Estratto determinazione AIC/N n. 529 del 4 luglio 2005

Medicinale: ENDOBULIN S/D.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - Cap. 00196, Italia, codice fiscale 00492340583.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono:

Terapia sostitutiva in caso di:

Sindromi da immunodeficienza primaria:

agammaglobulinemia o ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza comune variabile;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich.

Mieloma o leucemia linfocitica cronica con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti.

Bambini con AIDS congenita e infezioni ricorrenti.

Immunomodulazione.

Porpora trombocitopenica idiopatica (PTI) nei bambini o negli adulti ad alto rischio di emorragia o prima di interventi chirurgici per correggere la conta piastrinica.

Miastenia gravis.

Sindrome di Guillain Barré.

Poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP), in pazienti con fattori predittivi di responsività alla terapia con immunoglobuline e/o con controindicazione o refrattarietà ai trattamenti con plasmaferesi o altri agenti immunosoppressivi.

Neuropatia motoria multifocale (MMN).

Trapianto allogenico di midollo osseo.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025264084 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 250 mg + flacone solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025264096 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 500 mg + flacone solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025264108 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1000 mg + flacone solvente da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025264110 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 2500 mg + flacone solvente da 50 ml;

A.I.C. n. 025264122 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 5000 mg + flacone solvente da 100 ml;

A.I.C. n. 025264134 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 7500 mg + flacone solvente da 150 ml;

A.I.C. n. 025264146 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 10000 mg + flacone solvente da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 250 mg + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. n. 025264084, «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere da 1000 mg + flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 025264108, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08684

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501209/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.